



Liceo Classico Statale "G.F. PORPORATO"
Classico – Linguistico – Scienze umane – Economico sociale
Via Brignone 2, 10064 - PINEROLO
tel. 0121 795064 - e-mail: TOPC06000D@istruzione.it
www.liceoporporato.edu.it

Circolare n.	108
del	30/10/2020
Emessa da	DS

Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA

OGGETTO: Chiarimenti ASL TO 3 per le scuole al 28 ottobre 2020.

Si riportano di seguito le indicazioni dell'ASL TO3 in materia di misure di prevenzione del contagio da COVID-19 e di procedure in ambito scolastico come aggiornate al 28 ottobre 2020.

Da come specificato al Punto 1, **si stabilisce per tutti l'obbligo di indossare sempre le mascherine anche durante le lezioni, anche in condizione statica, sia per gli studenti sia per i docenti e tutti gli operatori scolastici.**

1. QUANDO DEVE ESSERE INDOSSATA LA MASCHERINA A SCUOLA?

Come previsto dal DPCM del 24 ottobre e dall'ordinanza della Regione Piemonte n. 120 del 26 ottobre, è obbligatorio sull'intero territorio regionale per tutti i cittadini avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, quindi è obbligatorio indossare sempre le mascherine anche durante le lezioni. Sono esclusi dall'obbligo della mascherina i bambini sotto i 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso.

L'utilizzo delle mascherine all'interno degli edifici scolastici rappresenta uno strumento di riduzione del rischio.

2. QUANDO DEVONO ESSERE LAVATE/IGIENIZZATE LE MANI?

Una delle 5 regole fondamentali per il rientro a scuola in sicurezza è rappresentata dal lavaggio frequente delle mani per tenerle pulite e dall'evitare di toccare viso e mascherina con le mani sporche.

Il lavaggio delle mani va promosso ed effettuato da tutti (alunni, insegnanti, altri addetti) e può, se necessario, essere sostituito dall'igienizzazione con gel apposito.

La scuola è tenuta a rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi per l'igiene delle mani (per studenti, personale della scuola, ecc.) in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula, per permettere l'igiene delle mani all'ingresso in classe.

È necessario praticare sempre l'igiene delle mani prima di indossare le mascherine e dopo averle eliminate.

È importante lavarsi le mani **PRIMA** di toccarsi occhi/naso/bocca, assumere farmaci, prima dei pasti. Il frequente lavaggio delle mani è raccomandato **PRIMA E DOPO** aver maneggiato alimenti, dopo aver usato i servizi igienici, aver medicato o toccato una ferita, aver cambiato il pannolino di un bambino, aver toccato una persona malata oppure aver toccato un animale.

Il lavaggio/igienizzazione delle mani è inoltre raccomandato **DOPO avere frequentato luoghi e mezzi di trasporto pubblici.**

3. PERCHÉ È IMPORTANTE MISURARE LA TEMPERATURA OGNI MATTINA?

La temperatura corporea sopra i 37,5°C è uno dei sintomi più frequenti della COVID-19 ed è un parametro oggettivo che deriva da una misurazione che può essere effettuata facilmente.

La rilevazione quotidiana della temperatura può aiutare nell'identificare in maniera precoce i casi COVID-19 positivi e procedere a tutte le attività volte a impedire la diffusione del virus.

4. A CHI SPETTA MISURARE LA TEMPERATURA OGNI MATTINA?

I genitori/tutori sono tenuti a effettuare la misurazione della temperatura corporea dei propri figli presso il proprio domicilio prima dell'avvio a scuola.

A seguito di tale operazione dovranno compilare e firmare giornalmente l'autocertificazione prevista, o altra autocertificazione (registrazione sul diario, registro elettronico o altri strumenti digitali o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo), che dovrà accompagnare lo studente ed essere esibita ad ogni richiesta da parte della scuola.

Qualunque studente o membro del personale scolastico non dovrà recarsi a scuola qualora presentasse febbre o sintomatologia riconducibile a infezione da COVID-19.

Ogniqualevolta lo studente non sia in grado di esibire l'autocertificazione della febbre rilevata al proprio domicilio, sarà a carico della scuola la misurazione della temperatura al momento dell'ingresso.

5. QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE SCOLASTICO E DEL REFERENTE SCOLASTICO PER LA COVID-19?

L'attuale quadro epidemiologico evidenzia che non è possibile stabilire dei sintomi in grado di confermare o escludere con certezza l'infezione COVID-19 (sono numerosi i soggetti positivi che risultano privi di ogni sintomo e sono sottoposti a tampone in quanto hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi o sono inclusi in programmi di sorveglianza).

La formulazione della diagnosi di sospetto COVID-19 è di esclusiva competenza e responsabilità del pediatra o del medico di famiglia.

L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno che manifesti una temperatura corporea superiore a 37,5°C o un sintomo "compatibile" con COVID-19 ha pertanto la sola responsabilità di avvisare il referente scolastico COVID-19.

Il referente, a sua volta, deve telefonare immediatamente ai genitori/tutori legali provvedendo, con le cautele previste, ad accompagnare lo studente nella stanza identificata per l'isolamento in attesa della presa in carico da parte dei genitori/tutori legali.

Nel momento in cui i genitori/tutori legali si prendono carico dello studente essi sono responsabili per i passaggi successivi (contattare medico di famiglia o pediatra, ...).

6. A CHI SPETTA LA DECISIONE DI SOSPENDERE L'ATTIVITÀ DI UNA CLASSE O DELLA SCUOLA?

In caso di positività a COVID-19 la decisione sui provvedimenti da adottare è di esclusiva competenza della ASL.

Nessuna responsabilità è attribuita al dirigente scolastico o al referente scolastico COVID-19 su decisioni inerenti la salute.

La decisione sul numero di studenti/operatori scolastici da sottoporre ad intervista, ed eventualmente agli accertamenti diagnostici, in ottemperanza all'allegato 21 del DPCM 7 settembre 2020, è in capo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL che, nell'assumere le decisioni, terrà conto dell'effettivo livello di rischio.

7. COSA BISOGNA FARE IN CASO DI FEBBRE O SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19?

È molto importante non portare/mandare il bambino/ragazzo a scuola in presenza di febbre accompagnata o meno da altri sintomi respiratori come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell'olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa.

È necessario in questi casi prendere contatto con il proprio pediatra o medico di famiglia che valuterà, sulla base dei sintomi e del quadro epidemiologico, se sottoporre o meno il bambino al tampone naso-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2.

Il solo raffreddore, senza altri sintomi, non deve invece essere inteso come un motivo per sospendere la frequenza scolastica, in quanto si tratta di una condizione molto frequente, in particolar modo negli alunni delle scuole di primo grado.

8. SE UN ALUNNO SI SENTE MALE A SCUOLA, COSA SUCCEDDE?

L'alunno che presenta sintomi compatibili con COVID-19, viene accompagnato in un'area di isolamento dedicata all'interno della scuola, gli viene consegnata una mascherina chirurgica (se non già in suo possesso) e vengono avvisati i genitori. Il solo raffreddore, senza altri sintomi, non deve essere inteso come un motivo per sospendere la frequenza scolastica, in quanto si tratta di una condizione molto frequente, in particolar modo negli alunni delle scuole di primo grado.

L'adulto responsabile di gestire lo studente fino all'arrivo dei genitori (referente scolastico COVID-19 individuato dall'Istituto) utilizza a sua volta una mascherina chirurgica, evitando il contatto e mantenendo le distanze.

La famiglia, allertata dal referente scolastico COVID-19, è responsabile di condurre l'alunno a casa e di ricorrere al pediatra o al medico di famiglia.

Sarà il medico a valutare, in base alla situazione clinica, alla storia dell'alunno, al contesto familiare ed epidemiologico, l'opportunità o meno di richiedere il tampone naso-faringeo.

9. COSA SUCCEDDE AI COMPAGNI DI CLASSE DI UN ALUNNO CHE SI È SENTITO MALE A SCUOLA?

Il soggetto sintomatico dovrà rivolgersi al medico curante per essere preso in carico dal pediatra o dal medico di famiglia per la valutazione clinica e l'eventuale inserimento sulla piattaforma COVID-19.

In caso il soggetto sia ritenuto dal curante un sospetto COVID-19, quest'ultimo lo sottoporrà a tampone: l'esito potrà essere positivo o negativo.

In caso di esito positivo spetterà alla ASL competente valutare quali azioni intraprendere a livello scolastico. I compagni e il personale scolastico ritenuti contatti stretti saranno a loro volta posti in quarantena.

In caso di esito negativo (o nel caso il paziente presenti una sintomatologia non sospetta per COVID-19) nessuna azione dovrà essere intrapresa nei confronti della classe/ scuola.

In presenza di sintomatologia non sospetta per COVID-19, la riammissione a scuola avverrà 72 ore dopo la guarigione.

10. COSA SUCCEDDE IN CASO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO/QUARANTENA DI UNO STUDENTE SINTOMATICO FINO A 14 ANNI DI ETÀ?

È utile precisare che, in ambito scolastico, l'isolamento fiduciario, la ricerca dei contatti e le conseguenti disposizioni di quarantena saranno avviate, per casi sospetti di studenti sino all'età di 14 anni, a partire dalla conferma del caso (tampone naso-faringeo positivo per SARS-CoV-2).

I genitori costretti a rimanere a casa dal lavoro per badare al figlio posto in isolamento fiduciario/quarantena rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 5 DL. 111/2020 "Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici".

11. COSA SUCCEDDE IN CASO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO/QUARANTENA DI UNO STUDENTE CON ETÀ MAGGIORE DI 14 ANNI? E AI SUOI FAMILIARI?

Per i casi sospetti di studenti di età superiore a 14 anni/personale scolastico, l'isolamento fiduciario e la ricerca dei contatti saranno attivati immediatamente e le conseguenti disposizioni di quarantena per i contatti stretti del sospetto COVID-19 saranno avviate preventivamente con decorrenza dalla data di ultimo contatto.

I conviventi dello studente caso sospetto dovranno rimanere in quarantena fino all'esito del tampone. Il medico di famiglia potrà giustificare l'assenza dal lavoro con la dicitura "sospetta infezione COVID-19 in attesa di diagnosi mediante tampone".

12. COSA SUCCEDDE AI COMPAGNI DI CLASSE DI UNO STUDENTE CON TAMPONE NASO-FARINGEO POSITIVO PER SARS-COV-2?

In presenza di casi confermati COVID-19, sarà l'ASL competente territorialmente ad occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di ricerca e gestione dei contatti.

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza della ASL e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Il Dipartimento di Prevenzione valuterà, a seguito di esito positivo del tampone, la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni in considerazione della situazione specifica e delle misure preventive adottate dal servizio in cui si è verificato il caso (es. percorsi comuni, caratteristiche strutturali della scuola o del plesso, rispetto delle raccomandazioni preventive, presenza di altri casi confermati o sospetti, ecc.).

Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione della ASL prescriverà la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe, mentre per gli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti sarà valutata l'opportunità di eseguire un tampone.

13. CHE DIFFERENZA C'È TRA QUARANTENA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO?

Quarantena e isolamento fiduciario sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l'insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi. Per COVID-19 il periodo di quarantena è di 14 giorni successivi alla data dell'ultima esposizione.

L'isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità (fino a risoluzione della sintomatologia e a un tampone negativo per la ricerca di SARS-CoV-2).

La quarantena viene trasformata in isolamento, disposto dalla ASL, in caso di esito positivo del tampone.

14. COSA SUCCEDDE SE UN ALUNNO RIMANE A CASA PER PIÙ GIORNI CON FEBBRE, MALESSERE O ALTRE INDISPOSIZIONI?

Se si sospetta un caso di COVID-19, il pediatra o medico di famiglia valuta se richiedere l'esecuzione del tampone diagnostico. In caso di esito positivo, l'alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all'esito negativo di un tampone, seguendo le indicazioni dell'ASL e/o del suo medico di famiglia in merito alla riammissione in comunità. L'alunno rientrerà poi a scuola con attestazione effettuata mediante verifica degli esiti dei tamponi da parte dell'ASL o pediatra/medico di famiglia.

In caso di negatività, invece, il rientro a scuola potrà avvenire sulla base della conferma dell'esito del tampone da parte dell'ASL o pediatra/medico di famiglia.

Nel caso, invece, di sintomatologia per la quale il medico non abbia previsto la necessità del tampone per la COVID-19, il pediatra o medico di famiglia gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità.

In questo caso non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, ma una autocertificazione della famiglia.

15. IN QUALI CASI OCCORRE ATTENDERE 72 ORE DAL TERMINE DEI SINTOMI PRIMA DI TORNARE A SCUOLA?

Le Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte, sulla base delle indicazioni del documento del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nazionale, prevedono che la condizione indispensabile per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale, che a vario titolo vi opera, sia:

- l'assenza di sintomatologia indicativa (compatibile con la COVID-19) o di temperatura corporea superiore a 37,5°C, anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone COVID-19 positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 14 giorni.

Pertanto, qualora uno studente/operatore manifestasse sintomi respiratori o febbre superiore a 37,5°C, per poter essere riammesso a scuola dovrà attendere, dopo la guarigione clinica, altre 72 ore (3 giorni).

16. OCCORRE CHIEDERE AI GENITORI UN CERTIFICATO DEL PEDIATRA O DEL MEDICO PER IL RIENTRO A SCUOLA?

La certificazione da parte del pediatra o del medico di famiglia per il rientro a scuola è necessaria solo quando lo studente, a seguito della valutazione clinica da parte del pediatra o del medico di famiglia, sia stato considerato sospetto COVID-19 e successivamente sottoposto a tampone:

- in caso di positività, al termine del periodo di isolamento il pediatra o il medico di famiglia forniscono al genitore/tutore legale l'esito del tampone negativo da presentare alla scuola;
- in caso di negatività, viene fornito al genitore/tutore legale l'esito negativo del tampone da esibire alla scuola.

In tutti i casi in cui il pediatra o il medico di famiglia non ritengano sussistano gli elementi per formulare un sospetto COVID-19, è prevista una autocertificazione da parte del genitore/tutore legale. (...)

Sarà nostra cura trasmettere tempestivamente a tutte le componenti i successivi aggiornamenti.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993*